

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2001, n. 32

Agenzia regionale socio sanitaria.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Oggetto, finalità, ordinamento

1. La presente legge disciplina l'istituzione, i compiti nonché le modalità organizzative e di finanziamento dell'Agenzia regionale socio sanitaria, di seguito denominata Agenzia, in attuazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. L'Agenzia è ente strumentale della Regione con compiti di supporto tecnico in materia di sanità e servizi sociali.

3. Dell'Agenzia possono avvalersi le commissioni consiliari, in relazione alla loro competenza, con le modalità previste dall'articolo 23 dello Statuto.

4. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

Art. 2

Compiti

1. L'Agenzia esercita l'attività di supporto tecnico di cui all'articolo 1, in particolare, in relazione:

- a) all'assistenza alle aziende ulss ed ospedaliere nell'applicazione delle metodologie per il controllo di gestione;
- b) alla verifica e controllo dell'attività gestionale delle strutture socio sanitarie anche attraverso l'analisi dei bilanci;
- c) all'istituzione e funzionamento dell'osservatorio prezzi e tecnologie delle aziende ulss ed ospedaliere;
- d) all'elaborazione di proposte tecniche per la definizione di parametri di finanziamento delle aziende ulss ed ospedaliere e delle strutture pubbliche, private e accreditate;
- e) all'accreditamento delle strutture socio sanitarie;
- f) alla elaborazione, individuazione e definizione di strumenti volti a verificare la qualità dei servizi e delle prestazioni socio sanitarie;
- g) al controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni

erogate nell'ambito del servizio socio sanitario regionale;

- h) allo sviluppo del processo di aziendalizzazione, improntato all'autonomia della gestione e a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- i) alla valutazione tecnica di proposte di modelli gestionali innovativi da sperimentare su singole aziende ulss mediante sperimentazioni gestionali, organizzative e progetti di ricerca sanitaria finalizzata;
- l) alla elaborazione di proposte di programmi degli investimenti strutturali.

2. L'Agenzia presenta alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale periodici rapporti sull'andamento della gestione delle aziende ulss ed ospedaliere.

3. In allegato alla relazione annuale di cui all'articolo 115 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, la Giunta regionale presenta una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia.

Art. 3

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Direttore;
- b) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4

Direzione

1. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, previa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto di apposito avviso, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il Direttore è scelto tra esperti in materia di organizzazione e gestione, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, acquisita in enti o aziende pubbliche o private nonché tra esperti in possesso di laurea e di esperienza almeno quinquennale di attività professionale relativa al settore di competenza dell'Agenzia in Agenzie o studi professionali.

2. Al Direttore sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza dell'Agenzia.

3. Il rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura regionale.

4. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori sanitari, sociali ed amministrativi delle aziende ulss ed ospedaliere e dei segretari regionali. Nell'ambito del contratto sono disciplinate le cause che determinano la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

5. Al rapporto di lavoro del Direttore si applicano le disposizioni recate dall'articolo 3, commi 9 e 11, dall'articolo 3 bis, commi 11 e 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

Art. 5

Organizzazione e personale

1. Il Direttore è responsabile della gestione complessiva ed organizza entro novanta giorni dalla sua nomina la struttura interna articolandola per aree omogenee di attività; tale organizzazione è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale.

2. Ad una o più aree omogenee è preposto un dirigente responsabile, nominato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore, fra persone di comprovata competenza e professionalità specifica delle funzioni attribuite, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, acquisita in strutture pubbliche o private. Il rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato. Nell'ambito del contratto sono disciplinate le cause che determinano la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Il trattamento economico è definito tenuto conto di quanto riconosciuto alla dirigenza di primo livello delle aziende ulss ed ospedaliere e alla dirigenza regionale. Il rapporto di lavoro si risolve in ogni caso entro novanta giorni dalla scadenza del mandato del Direttore.

3. L'articolazione dell'organizzazione interna è determinata dal Direttore, sentiti i dirigenti interessati e nei limiti del finanziamento assegnato dalla Giunta regionale.

4. L'Agenzia si avvale prevalentemente di personale proprio assunto in conformità alle norme in materia di assunzioni per il settore sanitario.

5. L'Agenzia, per lo svolgimento delle proprie attività, può erogare borse di studio nonché avvalersi, qualora necessario, di professionisti singoli o associati esperti nella materia.

Art. 6

Risorse finanziarie

1. L'Agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:

- a) assegnazione annuale determinata dalla Giunta regionale, in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Agenzia;
- b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Giunta regionale;
- c) risorse derivanti da progetti finanziati dall'Unione europea;
- d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.

2. L'Agenzia redige il proprio bilancio secondo le modalità ed i criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale per i bilanci delle aziende ulss ed ospedaliere.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono commisurate al programma annuale.

Art. 7

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, in possesso dei requisiti previsti, nominati dal Consiglio regionale, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica non oltre sei mesi dalla scadenza della legislatura regionale.

3. Ai membri del Collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua lorda pari a quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle aziende ulss ed ospedaliere, di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni.

4. I revisori esercitano collegialmente le funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per il collegio dei revisori dal Titolo X della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e successive modificazioni.

Art. 8

Controlli

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attività dell'Agenzia sottoponendo a controllo, con le stesse modalità previste per gli atti delle aziende ulss ed ospedaliere, i provvedimenti concernenti:

- a) il bilancio preventivo;
- b) il rendiconto generale annuale.

Art. 9

Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Agenzia è svolto dall'istituto di credito che assicura il servizio all'amministrazione regionale.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge regionale, quantificati per l'esercizio 2001 in lire 4.200.000.000 si provvede mediante l'istituzione del capitolo n. 60002, denominato "Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia regionale socio sanitaria", con lo stanziamento di lire 4.200.000.000 in termini di competenza e di cassa, e contestuale riduzione in termini di competenze e di cassa dei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001:

- a) quanto a lire 500.000.000 sul capitolo n. 60009 denominato "Quote del FSR - di parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione (legge 27 dicembre 1983, n. 730 e legge regionale n. 21/1989 articolo 17) realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche";
- b) quanto a lire 500.000.000 sul capitolo n. 60059 denominato "Quote del FSR - di parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione (legge n. 833/1978 e legge regionale n. 21/1989 articolo 17) "Spese varie gestione FSR per conto ULSS";
- c) quanto a lire 3.200.000.000 sul capitolo n. 60105 denominato "Sviluppo sistema accreditamento del SSR".

2. Per gli anni successivi, si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 novembre 2001

Galan

INDICE

- Art. 1 - Oggetto, finalità, ordinamento
 Art. 2 - Compiti
 Art. 3 - Organi
 Art. 4 - Direzione
 Art. 5 - Organizzazione e personale
 Art. 6 - Risorse finanziarie
 Art. 7 - Collegio dei revisori dei conti
 Art. 8 - Controlli
 Art. 9 - Tesoreria
 Art. 10 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 29 novembre 2001, n. 32

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Stanziamento in bilancio per il 2001
- 5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Giancarlo Galan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 febbraio 2001, n. 6/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 febbraio 2001, dove ha acquisito il n. 113 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 5ª in data 1º marzo 2001;
- La 5ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 settembre 2001;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Leonardo Padrin, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 novembre 2001, n. 11526.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto con la presente proposta di legge istituisce l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria, quale ente strumentale della Regione con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

Dell'Agenzia possono avvalersi anche le Commissioni Consiliari in relazione all'articolo 23 dello Statuto.

L'Agenzia esercita attività in materia di servizi sanitari e sociali per offrire un supporto tecnico nell'applicazione delle metodologie per il controllo di gestione, nella verifica e controllo dell'attività delle strutture socio sanitarie, nell'istituzione e funzionamento dell'Osservatorio prezzi, nell'elaborazione di proposte tecniche finalizzate alla definizione di parametri per il finanziamento delle ulss, nell'accreditamento delle strutture socio sanitarie, nel controllo di qualità dei servizi e prestazioni erogati dal Servizio Sanitario Regionale, nello sviluppo di mo-

delli gestionali innovativi e nell'elaborazione di proposte sugli investimenti strutturali.

Sulla base di indirizzi forniti dalla Giunta regionale, l'Agenzia può offrire servizi e consulenze remunerati ad enti regionali o altri enti pubblici.

Sono organi dell'Agenzia, il Direttore, responsabile della gestione complessiva, e il Collegio dei revisori dei conti che esercita il controllo contabile, riservando la vigilanza e il controllo sul bilancio e sul conto consuntivo alla Giunta regionale.

Il rapporto di lavoro del Direttore cessa non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura regionale. Pertanto, un eventuale reincarico potrà avvenire seguendo le medesime procedure previste per la nomina.

Si tratta di uno strumento importante con funzioni operative in grado di offrire un ulteriore qualificato aiuto alla Programmazione socio sanitaria della Regione del Veneto, nella distinzione dei ruoli e funzioni per non creare sovrapposizioni con le altre strutture regionali.

Il testo si compone di dieci articoli.

- L'articolo 1 stabilisce le finalità e la configurazione giuridica dell'azienda.
- L'articolo 2 indica dettagliatamente i compiti attribuiti all'Agenzia.
- L'articolo 3 individua gli organi.
- Gli articoli 4 e 5 attribuiscono i poteri al Direttore, stabiliscono il suo rapporto di lavoro e l'organizzazione della struttura.
- L'articolo 6 assegna le risorse finanziarie a disposizione dell'Agenzia.
- L'articolo 7 determina la composizione del Collegio dei revisori dei conti, la durata in carica e le modalità di svolgimento delle funzioni.
- L'articolo 8 attribuisce alla Giunta regionale la vigilanza e il controllo.
- L'articolo 9 affida il servizio di tesoreria dell'Agenzia all'Istituto di credito che assicura quello dell'amministrazione regionale.
- L'articolo 10 quantifica le risorse finanziarie ed i mezzi per farvi fronte.

La Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta del 26 settembre 2001 approvandolo, a maggioranza, nel testo che segue.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2:

- Il testo dell'articolo 115 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:

"Art. 115 - Relazione sanitaria regionale.

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale tramite la competente commissione consiliare, la relazione sanitaria regionale comprensiva della valutazione sullo stato dell'organizzazione e dell'efficacia dei servizi di cui al comma 4 dell'articolo 113."

Note all'articolo 4:

- Il testo dell'art. 3, commi 9 e 11, del decreto legislativo n. 502/1992 è il seguente:

"9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.

11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;
- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;
- d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata."

- Il testo dell'articolo 3 bis, commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 502/1992 è il seguente:

"11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa

è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato."

4. Stanziamento in bilancio per il 2001

- Capitolo n. 60002 L. 4.200 milioni
"Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia regionale socio sanitaria"

5. Struttura di riferimento

Segreteria regionale sanità e sociale